



COMUNE DI NOALE

Provincia di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 Del 27-06-07

Oggetto: PIANO PER LA LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA
DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA - ADOZIONE

L'anno duemilasette il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,00, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Al momento della votazione risultano:

ZALUNARDO CARLO	P	PIGOZZO FEDERICO	A
SCOTTON ENRICO	P	CASOTTO MASSIMO	P
ANILE ANTONIO FABIANO	P	PETRETTA MARTINO	P
FELICE DOMENICO	P	DALLA VECCHIA PAOLO	A
ANDREOTTI PATRIZIA	P	MUFFATO ANDREA	A
ATTOMBRI VITTORINO	P	GOBBATO LUCIANO	P
DE MARCHI WALTER	A	MATTIELLO GIUSEPPE	P
BETTINI FABRIZIO	P	MAINENTE MAURA	P
CAGNIN LINO	P	CERVESATO MICHELE	A
BOSCHIN DAVIDE	P	DAMIANI RENATO	A
SORATO LUIGINO	A		

ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 7.

Presiede l'adunanza il Signor ZALUNARDO CARLO in qualità di SINDACO assistito dal Vice Segretario Signor D'ANCONA GIACOMO.

Sono scrutatori i Signori:

ATTOMBRI VITTORINO
PETRETTA MARTINO
GOBBATO LUCIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to ZALUNARDO CARLO

Il Vice Segretario

F.to D'ANCONA GIACOMO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Noale, li 28 GIU. 2007



IL VICE SEGRETARIO
Dott. Giacomo D'Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- In ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della Legge 13.04.1999 n°108 "nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica", il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 24.04.2001 n°170, denominato "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".
- L'art.9 del D.Lgs. 170/01 prevede in modo esplicito l'abrogazione dell'art.14 della Legge 05.08.1981 n°416, e dell'art.7 della Legge 25.02.1987 n°67. E' quindi acquisito che anche il provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto del 21.06.1991 n°150 "Indirizzi programmatici per la predisposizione da parte dei Comuni, dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici" che si fondava sulla citata normativa nazionale, debba intendersi superato.
- La disciplina della attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, è pertanto ora normata dal citato D.Lgs. 170/2001 e per quanto non previsto da questo Decreto, dal D.Lgs. 114/1998.
- L'art.6 comma 2, del D.Lgs. 170/2001, prevede che entro un anno dall'entrata in vigore (entro il 29.05.2002), i Comuni adottino i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita. Tali piani saranno riformulati (Art.6 - comma 2), a seguito della emanazione da parte delle Regioni, degli indirizzi programmatici per la predisposizione da parte dei Comuni, dei Piani stessi.
- Il Decreto 170/2001, definisce peraltro i criteri cui le Regioni devono attenersi nella emanazione degli indirizzi programmatici.
- Tali criteri devono in particolare tenere conto della valutazione della densità della popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali, dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.
- Con delibera di Consiglio Comunale n.39 del 06.06.2002 è stato provveduto alla "riadozione piano comunale giornali e riviste in attesa dei criteri previsti dal decreto legislativo 24.04.2001, n.170;
- Con la Circolare 01.03.2002 prot. 1744/49030203, la Regione ha chiarito alcuni aspetti della normativa ed ha indicato nel 29.05.2002, la data entro la quale i Comuni devono dotarsi dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.
- Con la successiva Circolare n°2633/49030204 del 29.03.2002, la Giunta Regionale ha fornito indicazioni interpretative ed ha sottolineato, tra l'altro, l'opportunità che i Comuni predispongano sia i Piani per i punti vendita esclusivi, sia i Criteri per i punti vendita non esclusivi, ciò al fine di garantire una uniformità di trattamento ed equità.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n°1409 del 16.05.2003, come modificata dalla DGR 1806 del 13.06.2003 sono stati emanati i Criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 24.04.2001, n°170. In questo provvedimento, si indica anche il nuovo termine entro il quale i Comuni devono provvedere ad adottare i nuovi strumenti di programmazione settoriale (180 gg, dalla pubblicazione del Provvedimento sul BUR).
- Le deliberazioni G.R. 1409 e 1806 del 2003 su richiamate, hanno modificato in modo significativo il quadro di riferimento della attività di programmazione del settore da parte dei Comuni. Per i punti di vendita esclusivi, con l'art.13 commi

2, 3, 4, 5, 6 della citata DGR 1409/2003 su richiama la necessità di tenere conto, nella predisposizione dei Piani di localizzazione, di parametri demografici, urbanistici, sociali e di mercato.

- Con l'art.13 comma 7 si introduce un vincolo che limita le scelte di programmazione; si prescrive, infatti, che i Piani **possono** prevedere un incremento dei punti vendita esclusivi se si realizzano due condizioni:

- raggiungere, in base al criterio definito al comma 7, un punteggio minimo pari a 1,50;
- conformare l'incremento dei punti vendita esclusivi al rapporto di nuovo punto vendita ogni 2500 residenti. Diversa la situazione per i punti di vendita non esclusivi; l'art.14 comma 3 della D.G.R. 1409/2003, prevede che i Comuni, nella definizione dei Criteri di localizzazione dei punti vendita non esclusivi possano fare riferimento a quelle indicazioni previste per i punti vendita esclusivi. Non si tratta di una prescrizione e pertanto in questo caso un maggiore spazio è riservato alle scelte di programmazione comunale.

L'Amministrazione Comunale, tenuto conto della normativa, delle indicazioni delle Circolari e delle prescrizioni previste dai Criteri di cui alla delibera della Giunta regionale su richiamata, ha proceduto alla predisposizione del Piano dei punti esclusivi di vendita ed alla definizione dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi.

L'art.2, comma 1, del D.Lgs. 170/2001, prevede che il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica sia articolato in punti di vendita esclusivi per i quali è prevista apposita autorizzazione da rilasciarsi nel rispetto dei citati piani comunali, e punti di vendita non esclusivi la cui autorizzazione è comunque rilasciata nel rispetto di alcuni criteri.

Sono definiti (Art.2 – comma 2, punto a) DGR 1409/2003), **punti di vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati *promiscui*, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigenza della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Sono definiti (Art.2 – comma 2, punto b) DGR 1409/2003), **punti di vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del Decreto Legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo.

Infine, l'art.5 della citata DGR 1409/2003, prevede i casi in cui non è necessaria l'autorizzazione.

Per quanto riguarda il riferimento al D.Lgs. 114/1998, contenuto nella nuova disciplina, va tenuto presente che a seguito della abolizione del REC, l'accesso alla attività è consentito qualora sussistano i requisiti di carattere morale richiesti, per l'esercizio della attività commerciale, dall'art.5 comma 2, del D.Lgs. 114/1998 oltre che le altre condizioni definite dal D.Lgs. 170/2001.

In forza di quanto sin qui esposto e/o previsto dalla citata normativa in materia, il Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici deve perseguire le seguenti finalità:

- favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- assicurare sul territorio del Comune un razionale insediamento dei punti di vendita di quotidiani e periodici rispetto alle realtà sociali ed insediative esistenti facilitando agli utenti l'accesso ai punti di vendita;
- assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Il Piano comunale in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 170/2001 ed ai contenuti della presente relazione programmatica, provvede ad individuare la quantità e la localizzazione ottimale dei punti di vendita esclusivi e conseguentemente le esigenze di nuove aperture nonché le norme per il trasferimento degli stessi tenuto conto dei criteri definiti dall'art.6 del D.Lgs. 170/2001.

Il Piano comunale con il Regolamento per la disciplina dell'esercizio della attività di vendita dei quotidiani e periodici, definisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sia dei punti di vendita esclusivi sia dei punti di vendita non esclusivi.

Definisce inoltre le norme per il trasferimento, il subingresso, e più in generale le altre norme di disciplina dell'esercizio della attività.

L'Amministrazione Comunale in ottemperanza alle citate disposizioni normative ha predisposto il "Piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici del Comune di Noale", la cui stesura è stata effettuata in collaborazione e con la consulenza della Società Veneto Servizi sas di Maccarone Roberto & c. – Via Savelli 23 – int-214 – Padova – giusta determinazione di incarico 1322 del 29.12.2005, azienda specializzata nel settore della redazione di piani per il commercio pubblico;

Il Piano comunale si compone di:

- Relazione programmatica, che analizza la situazione del settore, sia in termini generali che con riferimento alla realtà del Comune di Noale, ed individua orientamenti e proposte.
- Regolamento, che definisce le norme per il rilascio delle autorizzazioni e la disciplina per l'esercizio dell'attività.

Il Piano è stato inviato in bozza per l'esame e parere alle Organizzazioni dei Consumatori e alle Associazioni di Categoria con nota ns. prot.5057 del 26 febbraio 2007; delle osservazioni pervenute si è tenuto conto (osservazione Snag Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai – ns. prot.6567 del 12 marzo 2007 – osservazione Fieg Federazione Italiana Editori Giornali – ns. prot.7007 del 16 marzo 2007 – osservazione Adiconsum ns. prot.6886 del 16 marzo 2007 – agli atti della presente);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.42 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 24 aprile 2001 n°170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'art.3 della Legge 13 aprile 1999, n°108";

Viste le Circolari della Regione Veneto 01.03.2002 prot. 1744/49030203, e n°2633/49030204 del 29.03.2002 nonché la deliberazione della giunta Regionale del Veneto n°1409 del 16.05.2003 come modificata dalla DGR 1806 del 13.06.2003;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 267/2000, allegati alla presente;

Visto il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti che si è svolta il 14 giugno 2007;

Uditi gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rimanda al verbale n. 43 sulla discussione generale dell'odierna seduta; in particolare sono intervenuti i seguenti consiglieri:

- Attombri, per illustrare i contenuti del provvedimento;
- Scotton e Casotto, per dichiarare il proprio voto di astensione;

Con voti favorevoli 11, astenuti 3 (Scotton, Casotto, Mainente), contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai 14 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

1. Di approvare, l'allegato " Piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici del Comune di Noale" allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.
2. Il funzionario responsabile del settore provvederà, all'esecuzione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della Legge 13.04.1999 n°108 "nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica", il Governo ha emanato il Decreto Legislativo 24.04.2001 n°170, denominato "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

L'art.9 del D.Lgs. 170/01 prevede in modo esplicito l'abrogazione dell'art.14 della Legge 05.08.1981 n°416, e dell'art.7 della Legge 25.02.1987 n°67. E' quindi acquisito che anche il provvedimento del Consiglio Regionale del Veneto del 21.06.1991 n°150 "Indirizzi programmatici per la predisposizione da parte dei Comuni, dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici" che si fondava sulla citata normativa nazionale, debba intendersi superato.

La disciplina della attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, è pertanto ora normata dal citato D.Lgs. 170/2001 e per quanto non previsto da questo Decreto, dal D.Lgs. 114/1998.

L'art.6 comma 2, del D.Lgs. 170/2001, prevede che entro un anno dall'entrata in vigore (entro il 29.05.2002), i Comuni adottino i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita. Tali piani saranno riformulati (Art.6 - comma 2), a seguito della emanazione da parte delle Regioni, degli indirizzi programmatici per la predisposizione da parte dei Comuni, dei piani stessi.

Il Decreto 170/2001, definisce peraltro i criteri cui le Regioni devono attenersi nella emanazione degli indirizzi programmatici.

Tali criteri devono, in particolare, tenere conto della valutazione della densità della popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

Con la Circolare 01.03.2002 prot. 1744/49030203, la Regione ha chiarito alcuni aspetti della normativa ed ha indicato nel 29.05.2002, la data entro la quale i Comuni devono dotarsi dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi.

Con la successiva Circolare n°2633/49030204 del 29.03.2002, la Giunta Regionale ha fornito indicazioni interpretative ed ha sottolineato, tra l'altro, l'opportunità che i Comuni predispongano sia i Piani per i punti vendita esclusivi, sia i Criteri per i punti vendita non esclusivi, ciò al fine di garantire una uniformità di trattamento ed equità.

Con deliberazione della Giunta Regionale n°1409 del 16.05.2003, come modificata dalla DGR 1806 del 13.06.2003 sono stati emanati i Criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 24.04.2001, n°170. In questo provvedimento si indica anche il nuovo termine entro il quale i Comuni devono provvedere ad adottare i nuovi strumenti di programmazione settoriale (180 gg, dalla pubblicazione del Provvedimento sul BUR).

Le deliberazioni G.R. 1409 e 1806 del 2003 su richiamate, hanno modificato in modo significativo il quadro di riferimento della attività di programmazione del settore da parte dei Comuni. Per i punti di vendita esclusivi, con l'art.13 commi 2,3,4,5,6 della citata 1409/2003 si richiama la necessità di tenere conto, nella predisposizione dei Piani di localizzazione, di parametri demografici, urbanistici, sociali e di mercato.

Con l'art.13 comma 7 si introduce un vincolo che limita quello spazio riservato ai Comuni dalla precedente normativa in relazione alle scelte di programmazione, e delineato dai commi precedenti. Si prescrive, infatti, che i Piani **possono** prevedere un incremento dei punti vendita esclusivi se si realizzano due condizioni:

- raggiungere, in base al criterio definito al comma 7, un punteggio minimo pari a 1,50;
- conformare l'incremento dei punti vendita esclusivi al rapporto di nuovo punto vendita ogni 2500 residenti.

L'attività che i Comuni devono svolgere prima della approvazione del piano, prevista all'art.13 comma 2 punti da 1 a 8, (valutazioni di tipo demografico, urbanistico sociale e di mercato) sembra essere conseguentemente di parziale utilità.

Diversa la situazione per i punti di vendita non esclusivi; l'art. 14 comma 3 della D.G.R. 1409/2003, prevede che i Comuni, nella definizione dei Criteri di localizzazione dei punti vendita non esclusivi possano fare riferimento a quelle indicazioni previste per i punti vendita esclusivi. Non si tratta di una prescrizione e pertanto in questo caso un maggiore spazio è riservato alle scelte di programmazione comunale.

Da notare come l'art.4 del Disegno di Legge n°4163 "Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica" approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 luglio 2003, sia orientato in direzione diversa rispetto agli orientamenti assunti dalla Regione Veneto, e comunque finalizzato all'obiettivo di garantire un maggiore grado di libertà del sistema di vendita. In questo senso anche le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla distribuzione della stampa quotidiana e periodica (22 luglio 2004) realizzata dalla Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

L'Amministrazione Comunale, tenuto conto da un lato della scadenza prevista dalla normativa e dall'altro delle indicazioni delle Circolari e delle prescrizioni previste dai Criteri di cui alla delibera della Giunta Regionale su richiamata, ha proceduto alla predisposizione del Piano dei punti esclusivi di vendita ed alla definizione dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi.

L'art.2 comma 1, del D.Lgs. 170/2001, prevede che il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica sia articolato in punti di vendita esclusivi per i quali è prevista apposita autorizzazione da rilasciarsi nel rispetto dei citati Piani comunali, e punti di vendita non esclusivi la cui autorizzazione è comunque rilasciata nel rispetto di Criteri comunali.

Sono definiti (Art.1 – comma 2), punti di vendita esclusivi quelli che, previsti dal Piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Sono definiti punti di vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal D.Lgs. 170/2001 che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici.

Infine, l'art.3 del D.Lgs. 170/2001, prevede i casi in cui non è necessaria l'autorizzazione.

Per quanto riguarda il riferimento al D.Lgs. 114/1998, va tenuto presente che a seguito della abolizione del REC, l'accesso alla attività è consentito qualora sussistano i requisiti di carattere morale richiesti, per l'esercizio della attività commerciale, dall'art.5 comma 2, del D.Lgs. 114/1998 oltre che le altre condizioni definite dal D.Lgs. 170/2001. Sul punto dei requisiti di carattere morale si veda anche la Circolare Ministero delle Attività Produttive 27.06.2001 n°3618/C.

I punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici possono vendere anche gli altri prodotti del settore non alimentare, nonché quelli del settore alimentare nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e della normativa vigente.

Per i casi di subingresso si applicano le norme previste dall'art.25 comma 2, del D.Lgs. 114/1998.

In forza di quanto sin qui esposto e/o previsto dalla citata normativa in materia, il Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici deve perseguire le seguenti finalità:

- favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
- assicurare sul territorio del Comune un razionale insediamento dei punti di vendita di quotidiani e periodici rispetto alle realtà sociali ed insediative esistenti facilitando agli utenti l'accesso ai punti di vendita;
- assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Il Piano comunale in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 170/2001, dai Criteri Regionali di cui alla DGR n°1409/2003 come modificata dalla DGR 1806/2003, ed ai contenuti della presente Relazione Programmatica, provvede ad individuare la quantità e la localizzazione ottimale dei punti di vendita esclusivi e conseguentemente le esigenze di nuove aperture nonché le norme per il trasferimento degli stessi, tenuto conto dei criteri definiti dall'art.6 del D.Lgs. 170/2001.

Il Piano comunale con il Regolamento per la disciplina dell'esercizio della attività di vendita dei quotidiani e periodici, definisce anche i Criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita esclusivi nonché i Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi, Criteri che sono da considerarsi quale appendice del Piano.

Definisce inoltre le norme per il trasferimento, il subingresso, e più in generale le altre norme di disciplina dell'esercizio della attività.

Il Piano comunale si compone di:

- Relazione programmatica.
- Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività.
- Cartografia.

BREVI CONSIDERAZIONI DAL LATO DALLA DOMANDA

La spesa media delle famiglie ha registrato nel periodo 1999/2004 (i dati 2004 sono stati pubblicati dall'ISTAT il 3 agosto 2005) una dinamica caratterizzata da valori altalenanti, ma complessivamente riflessiva. La **tabella 1** rappresenta le variazioni % rispetto all'anno precedente, della spesa media mensile per famiglia, calcolata al netto della dinamica inflazionistica.

Tale dinamica nel 2004, in base all'indice dei prezzi al consumo per la intera collettività, è risultata pari, in media, al 2,2 %; da considerare che il dato del 1,0% di aumento della spesa (al netto dell'inflazione) registrato nel 2004 incorpora anche l'incremento del "fitto figurativo"; per questa ragione si può affermare che nel 2004 la spesa per consumi delle famiglie è rimasta sostanzialmente ferma.

Le vendite al dettaglio hanno registrato nell'ultimo triennio, una crescita molto limitata e con valori altalenanti (**tab. 2 e grafico A**).

Analizzando più in dettaglio la spesa delle famiglie per la voce "giornali, libri e cancelleria", la situazione è rappresentata dalla **tabella 3**. Si evidenzia come l'indice della spesa delle famiglie per la voce giornali/libri/cancelleria rispetto al totale della spesa si sia mantenuto costante nel periodo 2002/2004

I QUOTIDIANI

Analizzando ancora più in dettaglio il settore dei quotidiani, la situazione delle vendite nell'ultimo periodo, è rappresentata dalle **tabelle 4 e 5 e grafico B**.

Nel 2003 le **vendite medie giornaliere** registrano una flessione pari a - 2,1% dopo la flessione pari al -3,1% registrata nel 2002. Nel 2004 le vendite medie giornaliere sono sostanzialmente stabili (+0,6%) rispetto al 2003, stabilità confermata anche per il 2005.

Nel 2005 la **vendita media annua** calcolata su 49 testate segna un dato negativo - 1%, mentre nei primi 4 mesi del 2006 (su 54 testate) si registra un recupero +2,2%.

I ricavi da vendite di quotidiani rappresentano un dato di particolare significato tenendo conto che i ricavi relativi ai distributori ed ai punti di vendita sono correlati a questa grandezza piuttosto che al numero di copie diffuse; la **tabella 6**, riporta i dati del periodo 2002/2004. Da notare l'incremento dei ricavi del 2003 sul 2002 confermato anche nell'anno successivo.

Gli incrementi dei ricavi sono da porre in relazione con il forte incremento delle vendite di prodotti collaterali, in particolare libri, allegati ai quotidiani. Nel 2003 il numero di libri venduti in edicola (allegati ai quotidiani e periodici) ha raggiunto i 62 milioni di copie (+40% rispetto al 2002); per il 2004 si sono stimate in 70 milioni le copie di libri vendute.

A scala regionale si registra una situazione in linea con quella nazionale nel periodo 2003/2001 con una accentuazione negativa nel 2002; si registra una performance in controtendenza rispetto alla evoluzione nazionale nel 2004 (**tab. 4**).

La **tabella 7** riporta gli **indici di diffusione** dei quotidiani nel mondo. L'Italia con 100 quotidiani ogni 1.000 abitanti, si colloca tra gli ultimi posti della classifica mondiale con un indice sostanzialmente stabile nel tempo. Con riferimento all'Italia, la tabella sotto riportata e il **grafico C** rappresentano la situazione per aree geografiche e del Veneto.

INDICE DI DIFFUSIONE
(n° di copie vendute/1000 abitanti)

	2001	2002	2003	2004
Veneto	110	104	99	98
Nord	132	128	122	118
Centro	125	121	118	114
Sud	60	59	58	58
ITALIA	105	102	99	100

In pratica solo un italiano su 10 acquista abitualmente un quotidiano. Da notare come l'indice, modesto, sia in diminuzione tanto al nord quanto nel Veneto; nella nostra Regione l'indice si colloca al penultimo posto tra le otto Regioni del nord.

Il valore modesto dell'indice, registrato in Italia, è da porre in relazione sia con una minore propensione degli italiani, rispetto ad altri Paesi, alla lettura, evidenziato anche dal basso consumo di libri, sia con i bassi livelli di scolarizzazione, sia con una forte presenza dei media concorrenti (televisione in primo luogo), vedasi **tabella 8**.

A proposito dell'indice di diffusione deve essere considerata la consuetudine, diffusa nel Veneto, della lettura di quotidiani non acquistati ma disponibili in luoghi pubblici (Emeroteche, Circoli, Centri Sociali, Pubblici Esercizi).

L'indice di diffusione dei quotidiani particolarmente modesto e la sua diminuzione nel tempo, testimonia con tutta evidenza la problematica che si riscontra dal lato della domanda.

Per quanto riguarda l'**indice di lettura**, o di penetrazione (dato dal rapporto tra popolazione e numero di lettori nel giorno medio), si registrano sensibili miglioramenti sia su scala nazionale che nel Veneto, che si colloca al quarto posto tra le Regioni del nord (fonte Audipress).

INDICE DI LETTURA

(abitanti/n° lettori nel giorno medio)

	2002	2003	2004	2005
Veneto	45,6	48,0	47,9	49,7
Nord	46,9	48,5	49,7	49,3
Centro	43,1	44,3	44,8	43,7
Sud	27,3	28,8	29,1	30,6
ITALIA	39,3	40,8	41,5	41,7

In proposito va anche considerato che non tutti i lettori di quotidiani sono necessariamente lettori di carta stampata; si va infatti diffondendo l'uso di quotidiani on-line. Si valuta che circa il 40% dei dieci milioni di italiani che utilizzano internet, siano lettori di quotidiani periodici e agenzie di stampa.

Circa il 72% dei quattro milioni di lettori on-line, leggono quotidiani on-line. Il 25% di lettori di quotidiani on-line leggono più volte nell'arco della giornata, il 37% leggono una volta nell'arco della giornata ed il 38% leggono saltuariamente.

Il fenomeno andrà però valutato alla luce della progressiva adozione di formule a pagamento da parte delle testate. Da una recente indagine risulta che il 3% dei lettori di quotidiani on-line è disposto a pagare, il 67% è contrario ed il 31% è possibilista.

La **tabella 9**, indica come in Italia (così come in Gran Bretagna e Francia) il canale di vendita prevalente dei quotidiani sia rappresentato dai punti di vendita rispetto ad altri canali (abbonamenti).

I PERIODICI

Per quanto riguarda la stampa periodica la situazione delle vendite nel periodo 2002/2003, è rappresentata dalle sotto riportate tabelle:

DIFFUSIONE DEI PERIODICI

Anno	Settimanali		mensili	
	copie vendute x 1000	Variazione %	copie vendute x 1000	Variazione %
2002	16.895	-----	21.894	-----
2003	17.125	+ 1,4	22.823	- 4,9
2004	17.313	+ 1,1	24.302	+ 6,5

2005*	17.660	+ 2,0	24.667	+ 1,5
-------	--------	-------	--------	-------

* stima Fieg

RICAVI DA VENDITE DEI PERIODICI

Anno	Vendite	variazione %
2002	2.509.954	-----
2003	2.962.760	+ 18 %
2004	3.281.903	+ 10,8 %
2005*	3.445.998	+ 5,0%

* stima Fieg

Negli anni 2004/2005 si è assistito ad un aumento delle vendite che ha caratterizzato sia i settimanali che i mensili.

In un quadro generale di consumi sostanzialmente depresso, si tratta di risultati particolarmente significativi.

I ricavi così come si è verificato per i quotidiani, sono aumentati in modo considerevole nel periodo esaminato. In particolare, un incremento notevole si registra per i periodici venduti assieme a prodotti collaterali quali libri, enciclopedie, cassette e CD musicali. Per questi prodotti si registra tuttavia nell'ultimo periodo una certa flessione (nel 2003 rappresentavano il 26% dei ricavi da vendite, mentre nel 2004 questo valore si assesta sul 21%, dato questo, confermato per il 2005)

Per i periodici (settimanali e mensili) l'indice di lettura o di penetrazione registra la situazione riportata nella tabella sottostante. Si tratta di dati molto positivi, dopo la flessione registrata nel 2004; nel 2005 i lettori di periodici sono aumentati di 1,1 milioni. La posizione del Veneto è la migliore in assoluto rispetto a tutte le aree geografiche, anche se in flessione negli ultimi anni.

INDICE DI LETTURA

(Popolazione di età sup 14 anni/n° lettori nell'ultimo periodo)

	2003	2004	2005
Veneto	79,5	78,6	75,2
Nord	73,4	74,3	75,1

Centro	68,5	67,5	68,2
Sud	56,2	54,4	57,2
ITALIA	66,7	66,0	67,6

Fonte: elab. Su dati Fieg e Audipress

La tabella 10 indica come, anche per la stampa periodica, il canale di vendita prevalente sia rappresentato dai punti di vendita (altri) rispetto agli abbonamenti.

LA EVOLUZIONE DELLE VENDITE NEL COMUNE

Per una valutazione delle vendite nel Comune e della loro evoluzione, sono disponibili alcuni dati relativi agli anni 2004 e 2005, forniti dalle 2 Agenzie di distribuzione che operano nel territorio comunale

Si sottolinea inoltre come una esposizione di dettaglio dei dati non sia né opportuna né possibile (potendosi configurare, in alcuni casi, quali dati sensibili); sono pertanto esposte aggregazioni per la frazione capoluogo, per tutte le altre frazioni e per l'intero Comune.

Per quanto riguarda i quotidiani, nel periodo considerato si registra la seguente situazione:

Zone	Agenzie Dist.	Anno 2004	Anno 2005	Variazione
Capoluogo	Ag. A	208.211	153.577	-26.2%
	Ag. B	non rilev.	non rilev.	non rilev.
	Totale	208.211	153.577	-26.2%
Frazioni	Ag. A	57.668	44.064	-23.6%
	Ag. B	non rilev.	non rilev.	non rilev.
	Totale	57.668	44.064	-23.6%
Tot. Comune	Ag. A	265.879	197.641	-25.7%
	Ag. B	30.276	33.135	+9.4%
	Totale	296.155	230.776	-22.1%

Di tutta evidenza la diversa evoluzione per l'insieme dei quotidiani distribuiti dalla agenzia A (pesantemente negativa) rispetto all'insieme dei quotidiani distribuiti dalla agenzia B (positiva). Trattandosi, nei due casi, di quantità molto diverse la evoluzione nell'intero Comune risulta negativa ed in controtendenza rispetto a quanto registrato su scala nazionale e regionale.

Per quanto riguarda i periodici la situazione è rappresentata dalla tabella sottostante; si tratta di dati non così contraddittori con l'evoluzione nazionale e regionale quali quelli rilevati per i quotidiani.

Zone	Anno 2004	Anno 2005	Variazione
Tot. comune	239.302	234.836	-1,86%

EVOLUZIONE DEMOGRAFICA ED ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Popolazione residente

Al 31/12/2005 la popolazione residente nel Comune contava 15.256 abitanti.

Dal punto di vista quantitativo l'evoluzione della popolazione residente nel Comune di Noale, registra una crescita molto consistente tra il 1991 e il 2001 (+10,1%) crescita che prosegue nel periodo 2001/2005, anche se in modo meno accentuato (+3,7% nel periodo considerato); la flessione è più marcata nell'ultimo anno.

Nell'arco di tempo che intercorre tra i due censimenti, 1991/2001, la evoluzione è rappresentata dalla tabella sottostante.

EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE

	Dati al censimento 1991	Dati al censimento 2001	Variazione %
Comune Noale	13.363	14.708	+ 10.1%
Area Miranese*	120.373	127.562	+ 5.97%
Provincia di Venezia	820.052	809.586	- 1.28%
Regione Veneto	4.380.797	4.527.694	+ 3.35%

* Comuni di: Noale, Scorzè, Mirano, Santa Maria di Sala, Salzano, Martellago, Spinea.

Si evidenzia la evoluzione positiva, molto più marcata nel Comune rispetto all'area Miranese di appartenenza.

La tabella sottostante rappresenta la distribuzione della popolazione nel territorio secondo le frazioni presenti nel Comune, al 2005. Da sottolineare il "peso" della frazione Capoluogo che rappresenta quasi il 64% della intera popolazione residente.

EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELLE FRAZIONI

Frazioni	Abitanti 2005	Peso delle zone
Noale Capoluogo	9.742	63,9%
Moniego	2.410	15,8%

Briana	1.896	12,5%
Cappelletta	1.192	7,8%
TOTALE COMUNE	15.240* (*15.256)	100,0%

Interessante l'evoluzione dei nuclei familiari dalla quale si evidenzia il fenomeno, proprio non solo del Comune di Noale, dell'aumento del numero di famiglie e della diminuzione del numero medio di componenti, tale evoluzione è rappresentata dalla tabella che segue.

Anno	Numero di famiglie	Numero medio componenti per famiglia
1961	1.848	4.8
1971	2.597	4.0
1981	3.510	3.4
1991	4.340	3.1
2001	5.382	2.7
2005	5.746	2.7

Al censimento del 2001, la popolazione residente nel Comune in età minore di 14 anni, rappresentava il 14.7% del totale (Provincia 12.1%).

L'età media era pari ad anni 39.5 (Provincia 42.7) risultando così il Comune di Noale tra i più "giovani" dell'intera provincia; l'indice di vecchiaia era pari a 100.4 (provincia 158.4), in pratica erano presenti numero 100 anziani (età maggiore di 65 anni), ogni 100 giovani (età minore di 15 anni).

Popolazione fluttuante

E' determinata da quei flussi di persone non residenti nel Comune ma presenti per vari motivi (studio, lavoro, shopping, turismo ecc.).

Nel Comune si registra un flusso **in uscita** di studenti iscritti alle scuole secondarie superiori statali verso altri Comuni (Mirano) valutato nel 2001 in oltre 350 studenti (fonte COSES).

Per quanto riguarda il turismo, nelle sue varie forme si rileva, anzitutto, come la struttura alberghiera ed extra alberghiera presente nel Comune, sia indicativa di arrivi e presenze di modesta entità.

Sono presenti (anno 2001) n. 5 esercizi alberghieri per 321 posti letto con un tasso di occupazione pari al 53%. In sostanza 170 presenze/die.

Le presenze registrate nella Riviera e nel Miranese (circa 300.000 nel 2001), si distribuiscono prevalentemente nel Comune di Mira (117.000 presenze), e con riferimento all'area Miranese, in quantità molto minori, nei Comuni di Noale (63.000 presenze) e Mirano (57.000 presenze); 10.000 nel Comune di Scorzè.

Probabilmente di maggiore significato sono le presenze di persone che limitano la permanenza ad una sola giornata o per frequentare particolari manifestazioni. Si tratta, in ogni caso, di grandezze difficilmente valutabili ed i cui effetti sono scarsamente quantificabili ai fini della presente analisi.

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene di significato modesto, per il tema trattato, la gravitazione di persone determinata da motivi turistici.

Il Comune di Noale per taglia demografica si colloca tra i primi dodici Comuni della provincia e al quinto posto tra i Comuni dell'Area Miranese.

Per struttura economica il Comune di Noale si colloca, con 1.185 Unità Locali, al sesto posto nella graduatoria dei Comuni dell'Area Miranese e con 4.788 Addetti, al quarto posto fra i Comuni dell'Area stessa. Il Comune è sede di importanti attività industriali (Aprilia). Il rapporto Addetti/Abitanti è pari a 32,37, e colloca il Comune, sotto questo profilo, al quarto posto tra i Comuni dell'Area.

Da sottolineare inoltre la presenza nel Comune di un presidio Ospedaliero dell'U.L.S.S. n. 13.

Si tratta di elementi di valutazione che pur non immediatamente traducibili in quantità di presenze giornaliere, indicano con certezza una gravitazione sul Comune determinata prevalentemente da motivi di lavoro o dalla presenza di servizi (Presidio Ospedaliero).

Edilizia residenziale e previsioni urbanistiche

Il Comune di Noale ha una superficie territoriale pari a 24,58 Km².

Con riferimento alla evoluzione degli insediamenti di tipo residenziale, la situazione può essere efficacemente rappresentata dal parametro: incremento medio annuo di stanze/1.000 abitanti.

Nel periodo 1992/2000 tale parametro è pari a 44,4, e si colloca al 25° posto nella graduatoria dei Comuni della Provincia, ma al terzo posto tra i Comuni dell'Area di appartenenza. (media Provincia 30,1).

Il Piano Regolatore vigente (agosto 2000) prevede insediamenti residenziali nel Comune per una popolazione di 17.000 abitanti.

Nel territorio comunale sono in corso una serie di iniziative per la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale che si presume possano essere completati nel breve/medio periodo (quattro anni). Si tratta di lottizzazioni, alcune in fase di progettazione, altre in fase di realizzazione che riguardano tutte le frazioni, come rappresentato dalla sottostante tabella:

Frazioni	Volumetria	nuovi Abitanti insediabili
Noale Capoluogo	n. 7 lottizzazioni localizzate a nord, sud e ovest della frazione capoluogo per complessivi mc. 90.000 (dato approssimato)	600
Moniego	n. 1 lottizzazione localizzata a sud della frazione per complessivi mc. 13.500 (dato approssimato)	90
Briana	n. 1 lottizzazione per complessivi mc. 7.000 (dato approssimato)	47
Cappelletta	n. 1 lottizzazione ed altre iniziative per complessivi mc. 12.000 (dato approssimato)	80
TOTALE COMUNE	Totale mc. 122.500 (dato approssimato)	817

Gli insediamenti più consistenti sono previsti nella frazione Capoluogo del Comune che rafforza pertanto il proprio "peso".

Per quanto riguarda le previsioni sopra richiamate va considerato che gli insediamenti di tipo residenziale si traducono solo in parte in nuova popolazione residente; in parte si assisterà ad una ridistribuzione della popolazione già residente nel Comune, tenuto anche conto della dinamica della dimensione media dei nuclei familiari che, come noto, è diminuita e va progressivamente diminuendo nel tempo (nel Veneto la dimensione media della famiglia era pari a 4 componenti nel 1961 e a 2,6 nel 2001).

Struttura economica

Al censimento 2001 sono state rilevate:

- nel settore industria e costruzioni 331 unità locali con 2.092 addetti;
- nel settore commercio 297 unità locali con 771 addetti;
- nel settore dei servizi 483 unità locali con 1.308 addetti;
- nel settore istituzioni 64 unità locali con 594 addetti.

Complessivamente erano presenti 1.185 unità locali con 4.788 addetti.

Per struttura economica il Comune di Noale si colloca al 14° posto della Provincia per numero di Unità Locali e al 13° posto per numero di Addetti. Oltre il 44% degli addetti è impiegato nel settore industria.

La posizione del Comune, dal punto di vista del ruolo economico, rispetto ai Comuni dell'Area è rappresentata anche dalla tabella sottostante:

Comune	Totale addetti	Abitanti	Adetti/abitanti X 100
Noale	4.788	14.790	32.37
Martellago	4.686	19.476	24.06
Salzano	2.881	11.593	24.85
Spinea	5.249	24.517	21.41
Scorzè	7.733	17.295	44.71
Mirano	9.816	26.206	37.46
Santa Maria di Sala	7.628	13.685	55.74
Area Miranese	42.826	127.562	33.57

Censimento dell'industria e dei servizi 2001- dati definitivi. Elaborazioni Veneto Servizi

Altri indicatori economici

Nell'anno 2002 si rilevano nel Comune di Noale depositi bancari pari a 7.151 euro/abitante, un dato tra i più elevati fra i Comuni dell'area di appartenenza (Provincia 9.250 Euro/abitante – Mirano 9.434 Euro/abitante – Martellago 6.248 Euro/abitante).

Dalle dichiarazioni IRPEF presentate da persone fisiche nel 2001, rivalutate all'anno 2004, il Comune di Noale con euro 16.979 di imponibile/ contribuente (Media Provincia 16.326) si colloca al ottavo posto della graduatoria provinciale.

LA RETE DISTRIBUTIVA

Risulta problematico reperire dati sulla consistenza della rete di vendita di quotidiani e periodici in Italia, nelle Regioni, nelle Provincie.

Nel corso di una seduta alla Camera dei Deputati in data 09.11.1999, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio indicava in 38.253 il numero di punti vendita operanti in Italia.

Qualche mese più tardi, il monitoraggio della sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei quotidiani, predisposto dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Parma e dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicava la presenza di 36.848 punti vendita nel primo semestre 2000.

Stimato, con un certo grado di approssimazione in 37.000 il numero di punti vendita presenti in Italia nel 2000, si può assumere in un intorno di 1.500 il valore dell'indice di servizio (abitanti/punti vendita) presenti in Italia nel 2000.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, la situazione nel 1989 era quella rappresentata dalla successiva tabella:

Provincia	n° di rivendite	indice di servizio
Verona	467	1.687
Vicenza	436	1.706
Belluno	197	1.089
Treviso	386	1.914
Venezia	582	1.429
Padova	367	2.234
Rovigo	134	1.856
Veneto	2.569	1.707

Si stima che nel 2001 il valore dell'indice di servizio nel Veneto si collochi in un intorno di 1.600 abitanti/punti vendita, mentre per la provincia di Venezia la stima del valore si colloca in un intorno di 1.400 abitanti/punti vendita, inferiore al dato nazionale e regionale.

Nel caso della Provincia di Venezia va considerato che il maggior numero di punti vendita presenti (che determina un valore minore del parametro abitanti/punti vendita), è correlato alla rilevanza dei flussi turistici presenti nei Comuni del litorale ed in particolare nel Comune di Venezia.

Nel Comune di Noale, la rete di vendita di quotidiani e periodici è costituita da n. 6 esercizi di tipo esclusivo. Esiste inoltre una autorizzazione rilasciata all'interno dell'Ospedale per la distribuzione dei giornali ai degenti della struttura ospedaliera.

La situazione dell'indice di servizio (abitanti/PV) nelle zone e nel Comune è rappresentata dalla tabella sottostante:

Frazioni	Abitanti 2005	Punti Vendita	Indice di servizio Ab/PV
Noale Capoluogo	9.742	3	3.247
Moniego	2.410	1	2.410
Briana	1.896	1	1.896
Cappelletta	1.192	1	1.192
TOTALE COMUNE	15.240*	6	2.540

(*15.256)

Dal confronto dei valori degli indici di servizio su scala Nazionale, Regionale e Provinciale, nel Comune di Noale si evidenzia, in linea generale, un valore dell'indice di servizio molto inferiore a quello Nazionale, Regionale e Provinciale, per il quale va tenuta presente la considerazione effettuata.

Per quanto riguarda la situazione nelle zone, meno dotate risultano essere le frazione Capoluogo e Moniego.

E' bene tenere presente che il confronto tra i valori degli indici di servizio deve, a nostro avviso, essere prudentemente effettuato in termini di confronto tra ordini di grandezza, più che in termini di confronto tra dati assoluti.

La evoluzione della rete distributiva di quotidiani e periodici del Comune è rappresentata dalla tabella sottostante.

EVOLUZIONE DELLA RETE DITRIBUTIVA

Zona	n° P.V. esistenti al 1989	n° P.V. esistenti al 2005
Noale Capoluogo	2+(1)*	3
Moniego	1	1
Briana	1	1
Cappelletta	1	1
Totale	5+(1)*	6

*Il Piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici del 1989, prevedeva una disponibilità per un nuovo punto vendita nella frazione Capoluogo; questo punto vendita è stato successivamente rilasciato.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 06/06/2002 è stato confermato il Piano del 1989 in attesa degli indirizzi Regionali in materia, atti a consentire una nuova programmazione.

Si può affermare che la rete di vendita del Comune è rimasta sostanzialmente inalterata negli ultimi sedici anni .

PROPOSTE DI PIANO

Gli insediamenti residenziali sono concentrati prevalentemente nella frazione Capoluogo; una certa rilevanza assume la frazione di Moniego e, in misura minore, le frazioni di Briana e Cappelletta.

Per quanto riguarda la zonizzazione, si propone pertanto di suddividere il territorio comunale in quattro zone di Piano che tengono conto della realtà insediativa residenziale più sopra descritta.

Con riferimento alle scelte di carattere programmatico, si rileva come ad un quadro di sostanziale tenuta delle vendite di quotidiani e di evoluzione positiva per i periodici su scala Nazionale, corrisponda una situazione di importante flessione su scala comunale per i quotidiani mentre per i periodici si registra una situazione più coerente con quella nazionale. Va tenuta presente la diversa evoluzione dei ricavi che, come precedentemente evidenziato, sono legati anche alle vendite di prodotti collaterali.

L'indice di servizio presente nel territorio Comunale si colloca su valori nettamente inferiori a quelli Provinciali, Regionali e Nazionali, con una sensibile differenziazione tra le frazioni (fatte salve le considerazioni sul significato da dare a questo indice, effettuate in altra parte della Relazione).

La popolazione è in costante crescita da anni e conoscerà una ulteriore espansione anche nel breve medio periodo. Gli strumenti urbanistici forniscono previsioni insediative residenziali, che si stima parzialmente realizzabili anche in un orizzonte temporale di breve medio termine.

Per quanto riguarda i trasferimenti da zona a zona, considerata la presenza dei punti vendita esclusivi nelle singole zone, si propone di non consentire alcun trasferimento di questo tipo.

Libero invece il trasferimento nell'ambito delle zone.

Non si ritiene sussistano le condizioni per l'apertura di punti di vendita di carattere stagionale.

Con riferimento ai punti vendita esclusivi ed a quanto previsto dall'art.2, comma 7, della DGR 1409/2003, si evidenzia come nella frazione Capoluogo e nella frazione di Moniego si registri un punteggio superiore a 1,5 punti (il punteggio risulta pari rispettivamente a 2 e a 1,75 punti). Per l'intero Comune il punteggio è pari a 1,75 punti;

Vanno però considerati tuttavia i seguenti elementi:

- l'evoluzione negativa (nel Comune) delle vendite di quotidiani;
- la dimensione degli insediamenti residenziali e degli altri interventi che interesseranno il territorio Comunale;
- il valore dell'indice di servizio presente nelle frazioni e nel Comune;
- che prima stesura, successivamente modificata, del Decreto Legge 31.01.2007, recentemente convertito con Legge 02.04.2007 n. 40, conteneva anche alcune disposizioni normative in materia di diffusione della stampa Quotidiana e Periodica. Tali nuove disposizioni, che prevedevano un allentamento dei vincoli esistenti in relazione agli ingressi nel settore, sono state stralciate e rinviate alla discussione più generale sulla riforma dell'editoria attualmente in corso. Il Governo si è impegnato a presentare un Disegno di Legge entro il secondo semestre del 2007 e ritiene possibile una sua successiva rapida approvazione

Visti gli ultimi dati resi disponibili in rete dalla Fieg per l'anno 2006 (fonte Italpress) resi disponibili solo a maggio 2007:

EDITORIA: FIEG. CALA DIFFUSIONE PERIODICI
16/05/2007 - 15:04 - ECONOMIA

EDITORIA: FIEG. CALA DIFFUSIONE PERIODICI

ROMA (ITALPRESS) "L'analisi scalare del conto economico delle imprese editrici fornisce l'indicazione di un quadro economico-finanziario che comincia a mostrare segni di difficoltà piuttosto pronunciati". E' la conclusione a cui arriva la Fieg, presentando il suo ultimo rapporto sulla stampa. Il quadro presenta luci e ombre. In particolare, nel caso dei periodici, sia i settimanali sia i mensili registrano, hanno registrato nel 2006 cali nella diffusione: vendite dei settimanali intorno a 14,6 milioni di copie a numero, con un -5,5%. Per i mensili, la diffusione ha subito una diminuzione del 5,8%, con 16,7 milioni di copie rispetto ai 17,8 milioni dell'anno

precedente. Diminuisce anche la lettura che, nel 2006, ha fatto registrare una flessione del 4,2% per i settimanali e del 4,9% per i mensili.

Con riferimento al provvedimento in esame, le Associazioni di Categoria del settore, formalmente interpellate secondo quanto previsto dalla normativa, hanno espresso pareri contrastanti in relazione alla Proposta di Piano per i punti di vendita esclusivi e di Criteri per i punti vendita non esclusivi; favorevoli i rappresentanti dei Consumatori, molto critici i rappresentanti dei Distributori.

- Nota Snag – Sindacato Nazionale Autonomo Giornalai - ns. prot.6567 del 12 marzo 2007;
- Nota Federazione Italiana Editori Giornalai ns. prot.7007 del 16 marzo 2007;
- Nota Adiconsum ns. prot.6886 del 16 marzo 2007

In questo contesto l'Amministrazione Comunale, tenuto conto in particolare della possibile evoluzione del quadro normativo del settore, ritiene opportuno riconsiderare in questa fase la previsione delineata, pur quantitativamente modesta, di nuovi punti vendita. Si propone pertanto la conferma dell'assetto distributivo esistente in attesa dell'emanazione della nuova normativa.

Alla luce di queste ulteriori considerazioni il quadro di disponibilità risulta il seguente:

LE NUOVE DISPONIBILITA'

Zona	Esclusivi	Non esclusivi
Zona 1- Noale Capoluogo	0	0
Zona 2 - Moniego	0	0
Zona 3 - Briana	0	0
Zona 4 - Cappelletta	0	0
TOTALE COMUNE	0	0

Nel quadro della offerta di servizio di vendita di quotidiani e periodici non devono però essere dimenticate e considerate anche le opportunità previste dall'art.3, D.Lgs. 170/01 (vendita di giornali e riviste in esenzione dall'autorizzazione).

REGOLAMENTO

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1

Norme e atti posti a base del Regolamento

1. Il presente Regolamento, detta norme e direttive per la disciplina dell'esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, ai sensi e per gli effetti delle seguenti Leggi e Decreti:
 - D.Lgs. 31.03.1998, n°114 "recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n°59".
 - D.Lgs. 24.04.2001, n°170 "riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della Legge 13 aprile 1999, n°108".
 - Legge 07.08.1990, n°241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche.
 - Legge Costituzionale n°3, del 18.10.2001 "modifica al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione".
 - Circolare della Regione Veneto n°1744/49030203 del 01.03.2002 "D.Lgs. 24.04.2001 n°170 Comunicazioni", e n°2633/49030204 del 29.03.2002 "D.Lgs. 24.04.2001, n°170 aspetti applicativi".
 - Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n°1409 del 16.05.2003 "Sistema di vendita dei quotidiani e periodici. Criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.", come modificata dalla DGR n. 1806 del 13.06.03.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - Per **punti di vendita esclusivi** gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati *promiscui*, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigenza della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

- Per **punti di vendita non esclusivi** gli esercizi individuati dall'articolo 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del Decreto Legislativo che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, oppure dei soli periodici. Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 108/99, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo.
- Per **zone**, si intendono le aree sub comunali, in cui è stato eventualmente suddiviso il territorio del Comune, in funzione delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle stesse.
- Per **autorizzazione**, l'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento dei punti di vendita di quotidiani e periodici (esclusivi), nonché l'autorizzazione all'apertura dei punti di vendita di quotidiani o periodici (non esclusivi).
- Per **trasferimento**, lo spostamento dal punto di vendita in altri locali.
- Per **comunicazione**, l'istituto previsto dall'art.26, comma 5, D.Lgs. 114/98, come richiamato nell'art. 7, della DGR n. 1409 del 14.05.2003, in caso di cessazione dell'attività, trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte nei punti di vendita esclusivi.
- Per **autorizzazione temporanea**, l'autorizzazione all'apertura, per un periodo limitato di tempo, di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici, nei casi previsti dall'art.16, comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 3

Finalità del Piano

1. Il Piano di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici definisce i Criteri ai quali fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita **esclusivi**.
Il Piano definisce altresì i Criteri cui fare riferimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita **non esclusivi** di quotidiani o periodici, al fine di garantire uniformità ed equità di trattamento evitando ogni discrezionalità.
2. Il Piano di localizzazione dei **punti esclusivi** di vendita di quotidiani e periodici comprensivo dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita **non esclusivi** di quotidiani o periodici persegue le seguenti finalità:
 - favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
 - assicurare sul territorio del Comune un razionale insediamento dei punti di vendita di quotidiani e periodici rispetto alle realtà sociali ed insediative esistenti facilitando agli utenti l'accesso ai punti di vendita;
 - assicurare il giusto contemperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Articolo 4

Contenuti del Piano

1. Il Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici, redatto in conformità ai criteri di cui all'art.2, comma 6, D.Lgs. n°170/2001 è costituito da:
 - a) Relazione programmatica.
 - b) Regolamento per la disciplina dell'esercizio dell'attività.
 - c) Cartografia.

Articolo 5

Termini e validità del Piano

1. Il Piano ha validità quadriennale, e rimarrà comunque in vigore fino alla emanazione di un nuovo Piano Comunale, fatta salva in ogni caso la compatibilità con le disposizioni della Normativa Regionale e Nazionale.

TITOLO II

Accesso alla attività

Articolo 6

Ambiti territoriali di programmazione

1. Ai fini della programmazione il territorio Comunale viene suddiviso in zone come definito dall'art. 2, comma 1, del presente Regolamento, come di seguito elencate e conformemente indicate nell'allegata cartografia che fa parte integrante del presente Piano:

- 1) Zona 1 – Noale Capoluogo
- 2) Zona 2 – Moniego
- 3) Zona 3 – Briana
- 4) Zona 4 -- Cappelletta

Articolo 7

Autorizzazione all'esercizio di vendita di quotidiani e periodici

1. L'apertura degli esercizi di vendita, esclusivi e non esclusivi, di quotidiani e periodici è soggetta ad autorizzazione. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione se prevista dalla natura dell'esercizio connesso.
2. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura ed al trasferimento di esercizi di vendita di quotidiani e periodici è subordinato:

- a) all'accertamento delle condizioni di cui agli artt.8, 9, 11 del presente Regolamento;
 - b) al possesso dei requisiti morali di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98;
 - c) al rispetto dei Regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
3. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico – sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.

Articolo 8

Rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici

1. Nell'ambito del territorio Comunale è previsto il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di vendita **esclusivo** di quotidiani e periodici nel numero e nelle zone secondo il prospetto di seguito riportato:

Zona	Autorizzazioni esistenti	nuove autorizzazioni
zona 1 – Noale Capoluogo	3	0
zona 2 – Moniego	1	0
zona 3 – Briana	1	0
zona 4 -- Cappelletta	1	0
Totale	6 *	0

* più autorizzazione vendita presso Ospedale di Noale ai degenti

Articolo 9

Rilascio di autorizzazione per l'apertura di esercizi di vendita

non esclusivi di quotidiani o periodici

1. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. 24.04.2001 n°170, possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita **non esclusivo** di quotidiani o periodici:
- a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500 (per superficie si intende quella coperta e scoperta, cioè l'intera area di servizio) fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, punto 13, della DGR n. 1409 del 16.05.2003
 - c) i bar (cioè i pubblici esercizi con autorizzazione di Tipo B), inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro (ristoranti, rosticcerie, trattorie, etc);
 - d) le strutture di vendita come definite dall'art.4, comma 1, lettere e), f) e g), del D.Lgs. 114/98 (medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 (nel caso di vendita di libri ed altri prodotti, l'attività di vendita di libri e prodotti equiparati deve essere prevalente rispetto alla vendita di altri prodotti. Per la prevalenza si adotta il parametro della superficie occupata dalle varie merci)
 - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
2. Nell'ambito del territorio Comunale è previsto il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di vendita **non esclusivo** di quotidiani o periodici nel numero e nelle zone secondo il prospetto di seguito riportato:

Zona	Autorizzazioni esistenti	nuove autorizzazioni
zona 1 – Noale Capoluogo	0	0
zona 2 – Moniego	0	0
zona 3 – Briana	0	0
zona 4 -- Cappelletta	0	0
Totale	0	0

3. In conformità a quanto previsto dall'art.2, comma 4, del D.Lgs. 170/01, per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art.1 della Legge 13.04.1999 n°108/99, l'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata di diritto per le tipologie editoriali effettivamente vendute, nel rispetto dei termini previsti dall'art.3, comma 8, della DGR 1409/2003.
4. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata alla attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è quindi consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Articolo 10

Attività di vendita di quotidiani e periodici non soggette ad autorizzazione

1. Ai sensi dell'art.3, del D.Lgs. 170/01, non è necessaria l'autorizzazione:
- a) per la vendita nelle sedi dei Partiti, Enti, Chiese, Comunità Religiose, Sindacati, Associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di Partito, Sindacali e Religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle Società Editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. In particolare la vendita di quotidiani e periodici, nella fattispecie di cui all'art.3, comma 1, lettera g), del

D.Lgs. 170/01 , è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Articolo 11

Rilascio di autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di vendita

esclusivi di quotidiani e periodici, e non esclusivi di quotidiani o periodici

1. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, è soggetto ad autorizzazione (art.7 del presente Regolamento). Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento valgono le disposizioni contenute al comma 9 del successivo art.12 del presente Regolamento.
2. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, tra zone diverse di Piano, non è ammesso.
3. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita esclusivi di quotidiani e periodici è sempre ammesso nell'ambito della zona di Piano.
4. Il trasferimento di sede degli esercizi di vendita non esclusivi di quotidiani e periodici è soggetto ad **Autorizzazione**, fatto salvo quanto disposto dall'art.9 comma 4 del presente Regolamento. La domanda di Autorizzazione deve contenere le indicazioni e la documentazione prevista dall'art.12 del presente Regolamento. In caso di indicazioni o documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste dal comma 3, dell'art.12 del presente Regolamento.

Articolo 12

Domanda di rilascio di autorizzazione

1. Nella domanda di rilascio di autorizzazione, da presentarsi in bollo, deve essere indicato:
 - a) per le imprese individuali: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
 - b) per le società, ente o associazione: generalità complete del legale rappresentante, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, qualifica che abilita alla presentazione della domanda, sede legale della società, partita IVA, denominazione e ragione sociale, n° di iscrizione al Registro Imprese;
 - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, del D.Lgs.114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori, soci) in caso di società, ente o associazione resa ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000;
 - d) indicazione della zona (se prevista una zonizzazione) in cui si intende aprire l'esercizio e l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;

- e) dichiarazione di aver rispettato i regolamenti locali di Polizia Urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazione d'uso;
- f) eventuale titolarità di altre autorizzazioni (ovvero, dichiarazione di inizio attività e relativa comunicazione dell'effettivo inizio della stessa) di attività commerciale negli stessi locali;
- g) dichiarazione di ottemperanza, da parte di coloro che richiedono il rilascio di autorizzazione per un punto vendita non esclusivo di quotidiani o periodici e non hanno effettuato la sperimentazione, di quanto previsto all'art.1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4), 5), 6) e 7), ("sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali") della Legge 13.04.1999 n°108 che si riportano di seguito:
 - numero 4) che nell'ambito della tipologia prescelta (quotidiani o periodici) si assicura la parità di trattamento alle testate;
 - numero 5) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà esclusivamente quello stabilito dall'editore;
 - numero 6) che le testate poste in vendita saranno quelle offerte dall'editore;
 - numero 7) che sarà previsto apposito – adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.

Entro il termine di scadenza previsto dall'art.22, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 114/98 dovrà essere prodotta una planimetria quotata (in scala 1÷100) redatta da un tecnico iscritto negli appositi Albi, dei locali con specificata la superficie di vendita dell'esercizio;

2. Ai fini dell'esame della domanda, si applicano le disposizioni della Legge 07.08.1990, n°241 e D.P.R. n°445/2000. Non è richiesta l'autenticazione della firma apposta in calce alla domanda.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 300/92, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 gg. dalla data di presentazione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed assegnando un termine non superiore a 30 gg. per provvedere alla loro regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'archiviazione della domanda. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 gg. e decorre dalla data di ricevimento della domanda se completa o dalla data di integrazione della stessa. Detto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti o elementi integrativi di giudizio. Il termine stesso rimane sospeso in questo caso sino al ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda a presentare la documentazione richiesta entro il termine assegnatogli, non superiore a 30 gg., si procede d'ufficio all'archiviazione della domanda dandone comunicazione.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro con data e numero di protocollo. Nei casi controversi si segue la priorità secondo il numero di protocollo assegnato. Nel caso di domande concorrenti verrà data priorità alla domanda che presenta la soluzione migliore dal punto di vista della localizzazione, dell'accessibilità e delle aree di sosta.

5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione, non sono subordinate alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività.
6. Entro il termine di 60 gg. dalla data di presentazione della domanda l'Amministrazione Comunale, rilascia l'autorizzazione qualora sussistano le condizioni di cui all'art.7, comma 2, del presente Regolamento o si pronuncia sulla stessa con un provvedimento di diniego. Tali provvedimenti vengono comunicati all'interessato a mezzo raccomandata ar.
7. Il termine di cui all'art.22, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 114/98 (12 mesi), per l'inizio attività, decorre dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 20.04.1992, n°300.
9. In virtù dell'art.26, comma 6, del D.Lgs.114/98 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n.50 della tabella c) allegata al D.P.R. n.300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n.407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio – assenso di cui all'art.20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 13

Requisiti morali – interpretazioni applicative

1. Le disposizioni contenute nell'art.5, 2° comma, del D.Lgs. 114/98, vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.
2. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento"), ex art.444 e 445 del Codice di Procedura Penale, va equiparata a pronuncia di condanna, fatti salvi gli effetti richiamati dall'art.445 citato.
3. A norma dell'art. 166 del Codice Penale, come modificato dalla legge 19/90, la condanna con sospensione condizionale della pena costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione.

Articolo 14

Revoca della autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al presente Regolamento è revocata:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data in cui l'interessato ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;

- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, D.Lgs. 114/98;
 - c) quando chi ha ottenuto l'autorizzazione a seguito di subingresso per affitto d'azienda ne perda l'effettiva disponibilità: resta ferma la possibilità, per il proprietario dell'azienda, di chiedere la reintestazione con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Per la procedura di revoca si applicano le disposizioni di cui alla Legge 241/1990.
 3. La revoca dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione revocata.

TITOLO III

Conduzione degli esercizi di vendita di quotidiani e periodici

Articolo 15

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i requisiti morali per l'esercizio dell'attività.
2. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita Comunicazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. La **Comunicazione** per subingresso deve essere corredata delle indicazioni e della documentazione seguente:
 - a) - in caso di impresa individuale: generalità completa del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nazionalità;
 - in caso di società, ente o associazione: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, qualifica che abilita alla presentazione dell'istanza, sede legale della società, partita IVA, ragione sociale, n° di iscrizione al Registro Imprese;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5, D.Lgs.114/98, e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori e soci) in caso di società, ente o associazione;
 - c) indicazione del soggetto a cui si subentra e degli estremi della relativa autorizzazione;
 - d) ubicazione dell'esercizio e della superficie di vendita;

- e) copia autentica dell'atto di trasferimento della attività o gestione in caso di subentro tra vivi e copia della dichiarazione di successione in caso di subentro per causa di morte.

In caso di indicazioni o documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste dal comma 3, dell'art. 12 del presente Regolamento.

4. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'attività del subentrante può essere regolarmente svolta sino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non presenti la Comunicazione per subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.
5. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve presentare immediata Comunicazione al Comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne Comunicazione al Comune, pena la decadenza del titolo per l'esercizio della attività, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività stessa. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla data di cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.
6. Nei casi in cui il tribunale dichiari il fallimento di persona o società titolare della attività, il Curatore Fallimentare ha diritto di sostituirsi nella conduzione dell'esercizio previa Comunicazione al Comune incaricando per la conduzione dello stesso idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.
7. I termini previsti dal presente articolo potranno essere prorogati da parte del responsabile del servizio fino ad un massimo di 12 mesi, su motivata istanza della ditta.
8. In allegato alla Comunicazione per subentro, il titolare dell'esercizio dovrà produrre idonea documentazione comprovante l'effettivo trasferimento dell'azienda. In caso di subingresso mortis causa deve essere presentata copia della dichiarazione di successione.
9. Nell'ipotesi di subingresso, è consentito al soggetto subentrante iniziare l'attività del dante causa previa presentazione della relativa Comunicazione e fatto salvo comunque il potere di verifica da parte del Comune in ordine al possesso dei requisiti dichiarati.

Articolo 16

Sospensione dell'attività e comunicazioni

1. La sospensione dell'attività, qualora debba protrarsi per un periodo superiore a 30 gg., e comunque fino ad un massimo di mesi 12, deve essere preventivamente comunicata, almeno 10 gg. prima, salvo cause di forza maggiore, dal titolare o dal legale rappresentante, all'Ufficio comunale preposto.
Parimenti è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante, di comunicare, per iscritto
l'avvenuta ripresa dell'attività entro i termini di legge.
2. La sospensione per un periodo superiore a 12 mesi comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n° 114/98

3. E' soggetta, pure, a Comunicazione al Comune la modifica della denominazione o della ragione sociale della società esercente l'attività commerciale.

Articolo 17 **Cessazione della attività**

1. I titolari di autorizzazione che cessano di esercitare l'attività, devono trasmettere al Sindaco, entro 30 gg. dalla cessazione, apposita **Comunicazione** scritta allegando l'originale dell'autorizzazione stessa.
2. La cessazione dell'autorizzazione determina corrispondente disponibilità nella zona di Piano ove era localizzata l'autorizzazione cessata.

Articolo 18 **Modalità di vendita**

1. Ai sensi dell'art.5, D.Lgs. 170/01, la vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;
 - b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
 - c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
 - d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina..
 - e) il prezzo di vendita di quotidiani e periodici non può essere modificato né soggetto a sconti o offerte speciali decise dal punto vendita.

Articolo 19 **Orari di vendita**

1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui all'art.2, comma 3, lettera e), del D.Lgs. 170/01 si applicano le disposizioni di cui all'art.13, comma 1, del D.Lgs.114/98.
2. Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche ed ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività merceologica connessa prevalente.
3. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso; così come disposto dall'art.9, comma 5, della Legge Regionale 13 agosto 2004, n. 15.

4. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e delle attività commerciali, può, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e dei consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

Articolo 20

Parità di trattamento

1. Ai sensi dell'art.4, D.Lgs. 170/01, nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi e non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.
2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani o periodici, dagli stessi, prescelta per la vendita.

TITOLO IV

Altre norme e disposizioni

Articolo 21

Sanzioni

1. Lo svolgimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui all'art.2 del presente Regolamento, senza l'autorizzazione prevista dagli Artt.8, 9 dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582 a Euro 15.493 prevista dall'art.22, comma 1, del D.Lgs. 114/98, nonché con l'immediata chiusura dell'esercizio disposta dal Dirigente Incaricato.
2. Per le violazioni delle altre norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dal l'art.16, comma 1, Legge n°3 del 16.01.2003.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Dirigente Incaricato può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 20 gg.. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (art.22, comma 2, del D.Lgs. 114/98).

Articolo 22

Norma finale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs. 24.04.2001 n°170, ai principi generali del D.Lgs. 114/98, alle successive modificazioni, nonché alle norme in materia che dovessero essere emanate.
2. Le norme previste dal Regolamento approvato secondo la previgente normativa si intendono abrogate.

PARERE: Favorev. IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to D'ANCONA GIACOMO

PARERE: Favorev. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

Il Segretario Comunale
F.to D'ALESSANDRO EMANUELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione è affissa da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune per la prescritta pubblicazione di 15 giorni.

Noale, li

28 GIU. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. D'ANCONA GIACOMO

La presente deliberazione:

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (D.Lgs.267/2000, art.134, comma 4°);

☐ viene comunicata al Prefetto;

☐ viene trasmessa al CO.RE.CO. di Venezia in data _____.

La presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____:

☐ essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.Lgs.267/2000, art.134, comma 3);

☐ essendo pervenuta al CO.RE.CO. di Venezia in data _____ al n° _____ ed essendo trascorsi 30 giorni da tale data senza che siano stati comunicati provvedimenti di annullamento di cui al D.Lgs.267/2000, art.134, comma 1;

☐ essendo decorso completamente il termine di 30 giorni –D.Lgs.267/2000 – art.134– senza che il CO.RE.CO. abbia comunicato provvedimento di annullamento a seguito della trasmissione, da parte del Comune, dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti del Comune stesso;

☐ non avendo il CO.RE.CO. di Venezia riscontrato vizi di legittimità, come da certificato di esame relativo alla seduta del _____ atti n° _____ (D.Lgs.267/2000, art.134, comma 1)).

La presente deliberazione è stata **PARZIALMENTE ANNULLATA** dal CO.RE.CO. di Venezia con ordinanza relativa alla seduta del _____ atti n. _____.

La presente deliberazione è stata **ANNULLATA** dal CO.RE.CO. di Venezia con ordinanza relativa alla seduta del _____ atti n. _____.

Addì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. D'ANCONA GIACOMO

